

R E G O L A M E N T O

Lega Italiana Fibrosi Cistica - ONLUS

Con il presente regolamento, che consta di quattro titoli, si intende disciplinare quanto non espressamente previsto dallo Statuto e specificare meglio alcuni aspetti dello stesso.

Approvato in Roma, via Regina Margherita 306 il 17 aprile 2009

TITOLO I – NORME GENERALI

- Art. 1 - Confederazione nazionale**
- Art. 2 - Affidamento di rappresentanza**
- Art. 3 - Obblighi degli associati**
- Art. 4 - Raccolta fondi nazionali e regole di comportamento**
- Art. 5 - Raccolta fondi misti nazionali/regionali**
- Art. 6 – Competenze territoriale e rapporti tra Associazioni socie**
- Art. 7 - Partecipazione ai consigli direttivi**
- Art. 8 - Convocazione Assemblea**
- Art. 9 - Rappresentanza della LIFC ONLUS presso altre istituzioni**
- Art. 10 - Commissioni lavoro**
- Art. 11 - Utilizzazione del marchio**
- Art. 12 - Inadempienze delle Associazioni socie**
- Art. 13 - Finanziamenti erogati dalle Associazioni regionali**

TITOLO II – NORME ASSEMBLEA PER IL RINNOVO DELLE CARICHE

- Art. 1 - Convocazione Assemblea per il rinnovo delle cariche**
- Art. 2 – Delegati e Rappresentanti regionali**
- Art. 3 - Assemblea elettorale**
- Art. 4 - Candidature**
- Art. 5 - Preferenze**
- Art. 6 - Elezione del Presidente della LIFC**
- Art. 7 - Elezione del Vicepresidente vicario, del Segretario, del Tesoriere**
- Art. 8 - Elezione dei Vicepresidenti**
- Art. 9 - Elezione dei Revisori dei Conti**
- Art. 10 - Elezione del Collegio dei Probiviri**

TITOLO III – REGOLE INTERNE AL DIRETTIVO

- Art. 1 - Rimborso spese**

TITOLO IV – CODICE ETICO

- Art. 1 - Incompatibilità di incarichi**
- Art. 2 - Forniture di servizi alla LIFC o alle strutture ad essa collegate**
- Art. 3 - Conflitto di interesse**

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Confederazione nazionale

A seguito dell'approvazione dello Statuto da parte dell'Assemblea Straordinaria tenutasi a Jesi il 12.10.2002 e della successiva modificazione dello stesso da parte dell'Assemblea Straordinaria tenutasi a Torino nei giorni 30.11.2008 e 01.12.2008, la Lega Italiana Fibrosi Cistica ONLUS si pone nei confronti delle Associazioni regionali come Confederazione nazionale.

Le Associazioni regionali associate, per uniformità di indirizzo sul territorio nazionale, devono essere regolarmente iscritte nei registri delle associazioni regionali di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ed aver acquisito automaticamente lo status di ONLUS oppure all'anagrafe delle ONLUS tenuto dall'Agenzia delle Entrate.

Le Associazioni non iscritte devono provvedere di conseguenza.

E' fatto obbligo alle Associazioni regionali di inviare alla Lega copia dello Statuto e certificazione o autocertificazione dell'iscrizione al Registro regionale di volontariato o all'anagrafe delle ONLUS.

Art. 2 - Affidamento di rappresentanza

Nelle Regioni in cui non è presente alcuna Associazione, al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo delle stesse, il Consiglio Direttivo può affidare la rappresentanza ad altra Associazione regionale che manterrà la propria identità.

Art. 3 - Obblighi degli associati

E' fatto obbligo agli associati di trasmettere alla Lega i propri Statuti e Regolamenti.

Al fine di permettere al Consiglio direttivo di dare la massima diffusione ai verbali relativi alle attività della Lega, ciascuna Associazione deve comunicare i nominativi dei membri dei rispettivi Consigli Direttivi ed i relativi indirizzi di posta elettronica.

Per consentire al Consiglio Direttivo l'applicazione del comma 4 dell'art. 5 dello Statuto (contributi aggiuntivi alla quota sociale a seconda della capacità contributiva di ciascun associato), ciascuna Associazione regionale deve trasmettere alla Lega, entro il mese successivo a quello dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, copia del bilancio consuntivo e dello stato patrimoniale.

Si pone come termine ultimo per la trasmissione il 31 maggio di ciascun anno.

L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, entro il 30 novembre di ciascun anno stabilisce la quota associativa da versare l'anno successivo.

Art. 4 - Raccolta fondi nazionali e regole di comportamento

Uno dei canali di finanziamento della Lega è costituito dall'attività di raccolta fondi presso il pubblico in occasione delle giornate nazionali per la lotta contro la fibrosi cistica, da attuarsi in via prioritaria con l'intervento diretto di tutte le Associazioni regionali socie della Lega.

Detta attività deve essere improntata alla massima trasparenza ed efficacia.

Entro il 30 Novembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il programma annuale di raccolta, le date delle manifestazioni, gli elementi qualificanti del/i progetto/i, la destinazione dei fondi.

L'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci comporta il massimo impegno delle Associazioni socie al raggiungimento degli obiettivi.

Di ciascuna raccolta fondi dovrà essere redatto un conto consuntivo, contenente le entrate e le uscite, da trasmettere alla LIFC.

Ciascuna Associazione devolgerà alla LIFC nella misura minima del 50% i fondi raccolti, al netto delle spese sostenute.

Art. 5 - Raccolta fondi misti nazionali/regionali

I fondi provenienti da iniziative di rilevanza nazionale promosse da una singola Associazione regionale, saranno ripartiti al 50% alla LIFC ed al 50% all'Associazione regionale promotrice al netto delle spese.

I fondi provenienti da iniziative promosse da Associazioni regionali sul territorio dove non sia presente altra Associazione aderente alla LIFC saranno ripartiti al 50% alla LIFC ed al 50% all'Associazione regionale promotrice al netto delle spese.

Art. 6 - Competenza territoriale e rapporti tra Associazioni socie

Fatte salve le eccezioni di cui all'art. 2 (Affidamento Di Rappresentanza) e all'art. 4 comma 1 (raccolta di fondi nazionali), ciascuna Associazione socia ha competenza esclusiva nel proprio territorio regionale.

Le manifestazioni sul territorio di altre Associazioni andranno concordate volta per volta ed approvate dalla LIFC.

Art. 7 - Partecipazione ai consigli direttivi

Ai pazienti Adulti membri del Consiglio Direttivo è consentita, in caso di problemi di salute e per rendere possibile la partecipazione alle riunioni, la teleconferenza ove tecnicamente possibile.

In ottemperanza all'Art 9 dello Statuto, non è ammesso il voto per delega.

I membri di diritto del Consiglio Direttivo, in caso di gravi problemi di salute documentati, possono comunque nominare un membro della propria Associazione che parteciperà al Consiglio Direttivo senza diritto di voto, al fine di non ledere l'espressione territoriale.

Agli incontri nei quali partecipano i pazienti adulti, è fatto loro obbligo di indossare una mascherina a tutela della possibilità di infezioni crociate, secondo le indicazioni impartite dai rispettivi centri di cura.

E facoltà del Consiglio Direttivo di accettare temporaneamente il membro di diritto espresso da una Associazione regionale in attesa della ratifica da parte della prima Assemblea utile.

Art. 8 - Convocazione Assemblea

Ogni Socio, non appena ricevuta la convocazione dell'Assemblea, convocherà il proprio Organo che ha la podestà di nominare i quattro delegati all'Assemblea nazionale. In mancanza di comunicazioni dei nominativi si ritengono validi i nominativi comunicati in precedenza.

I nominativi dei delegati all'Assemblea di cui all'art. 8 dello Statuto dovranno essere comunicati ufficialmente alla Lega Italiana Fibrosi Cistica ONLUS.

Art. 9 - Rappresentanza della LIFC ONLUS presso altre istituzioni

E' di competenza della Lega Italiana Fibrosi Cistica la rappresentanza presso la Federazione Mondiale ed Europea (C.F.W. - C.F.E.) e presso le Istituzioni nazionali nonché, ove richiesto dalle Associazioni, anche nei confronti delle Istituzioni locali.

Art. 10- Commissioni lavoro

Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni di Lavoro temporanee o permanenti, anche su indicazione dell'Assemblea, scegliendo i membri tra gli appartenenti alle Associazioni regionali ed eventualmente facendo anche ricorso a consulenti esterni.

Art. 11 - Utilizzazione del marchio

Il marchio della Lega è 'Lega Italiana Fibrosi Cistica ONLUS' (egualmente indicato con l'acronimo LIFC-ONLUS).

Tale marchio è stato registrato dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica ONLUS in data 5 dicembre 2002 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con domanda n° MI2002C011803.

L'utilizzo commerciale del marchio è prerogativa della Lega Italiana Fibrosi Cistica ONLUS.

Le Associazioni socie hanno il dovere di usare il marchio LIFC ONLUS unitamente alla denominazione regionale e/o territoriale come da esempi seguenti:

LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA

Associazione Siciliana -ONLUS

LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA

Associazione Siciliana

Comitato provinciale di Catania -ONLUS

I soci della Lega hanno diritto ad utilizzare il marchio per la promozione e l'identificazione di quelle attività istituzionali come di seguito riportate:

- a) raccolte pubbliche di fondi a livello regionale, provinciale, comunale;
- b) targhe, pubblicazioni, materiale informativo e pubblicitario in genere;
- c) eventi specifici promossi dalle Associazioni regionali.
- d) Carta intestata;
- e) Biglietti da visita dei rappresentanti delle Associazioni Socie.

Per quanto non previsto al comma precedente, le Associazioni Socie dovranno avanzare al Presidente della LIFC richiesta di autorizzazione formale.

Art. 12 – Inadempienze delle Associazioni socie.

In caso di inadempienze delle Associazioni socie la LIFC interverrà in maniera progressiva con le seguenti azioni:

1. Intervento diretto da parte del Consiglio Direttivo a sostegno di eventuali carenze delle Associazioni;
2. richiamo scritto;
3. censura;
4. sospensione dalle attività della LIFC sul territorio e sospensione dei servizi forniti dalla LIFC agli associati per un periodo stabilito dal Consiglio Direttivo;
5. Esclusione dalla LIFC (art. 6 dello Statuto).

Art. 13 – Finanziamenti erogati dalle Associazioni regionali.

Ai fini amministrativi, tutti i fondi destinati alla ricerca erogati dalle singole Associazioni regionali aventi come destinatari Enti o Fondazioni debbono transitare attraverso la LIFC.

TITOLO II – NORME ASSEMBLEA PER IL RINNOVO DELLE CARICHE

Art. 1 - Convocazione Assemblea per il rinnovo delle cariche

In caso di Assemblea per il rinnovo delle cariche, il Direttivo uscente nomina la Commissione Elettorale Nazionale composta da 5 membri.

Art. 2 – Delegati e Rappresentante regionali

Prima dell'Assemblea Nazionale, ogni Associazione socia deve convocare i propri organismi per la nomina dei quattro delegati regionali di cui all'art. 8 dello Statuto e tra questi, del Rappresentante membro di diritto in seno al Direttivo nazionale.

Di queste nomine deve dare immediata comunicazione alla Commissione Elettorale prima dell'Assemblea.

Art. 3 - Assemblea elettorale

Insediate l'Assemblea, la Commissione Elettorale Nazionale dà lettura per ciascuna Associazione socia del nominativo del Delegato membro di diritto in seno al Direttivo e dei nominativi degli altri tre Delegati, ivi compreso l'eventuale rappresentante del paziente adulto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

Art. 4 - Candidature

Il Presidente dell'Assemblea, presenti i componenti della Commissione Elettorale Nazionale, raccoglie le candidature dei presenti per la successiva votazione per l'elezione dei membri elettivi del Direttivo, di cui alla lettera C dell'art. 8 dello Statuto.

Art. 5 - Preferenze

Ciascun delegato può esprimere fino a sei preferenze nominative.

Art. 6 - Elezione del Presidente della LIFC

Il Consiglio Direttivo elegge con scrutinio segreto il Presidente tra le persone che si sono candidate.

Nel caso la maggioranza assoluta dei presenti al Direttivo ne facesse richiesta, si potrà procedere ad elezione del Presidente con voto palese.

Art. 7 - Elezione del Vicepresidente vicario, del Segretario, del Tesoriere

Il Vicepresidente Vicario, il Segretario e il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Art. 8 - Elezione dei Vicepresidenti

Il Consiglio Direttivo può, se lo ritiene opportuno, nominare fino a un massimo di 4 (quattro) Vicepresidenti tra i propri membri che abbiano una delega che comporti rapporti con Enti, Istituzioni, Associazioni.

Art. 9 - Elezione dei Revisori dei Conti

Il Consiglio Direttivo eletto propone all'Assemblea dei Soci la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto all'albo professionale dei Revisori dei Conti.

Art. 10 - Elezione del Collegio dei Probiviri

Il Consiglio Direttivo eletto propone all'Assemblea dei Soci la nomina del Collegio dei Probiviri.

TITOLO III – REGOLE INTERNE AL DIRETTIVO

Art. 1 - Rimborso spese

BENEFICIARI

Ai componenti del Consiglio Direttivo non compete alcun compenso per l'espletamento dell'incarico.

È invece previsto un rimborso delle spese di trasporto, di vitto e - qualora necessario - di soggiorno, documentate e per percorsi giustificati da attività svolte per la LIFC.

Tale rimborso è riservato ai soli membri del Consiglio Direttivo e alle persone da esso delegate e non è estendibile agli accompagnatori.

Non è previsto, inoltre, alcun rimborso per le spese di soggiorno ai Delegati non facenti parte del direttivo, in occasione delle Assemblee.

CONDIZIONI

In merito al trasporto, sarà cura scegliere il mezzo volta per volta più conveniente, eventualmente concordato con il Tesoriere.

I mezzi di trasporto previsti sono treno, aereo, autolinee e taxi.

In caso di uso di autoveicolo, il rimborso chilometrico è fissato in 0,25 Euro/km variabile con delibera del Consiglio Direttivo.

Per quanto concerne le spese di vitto e di soggiorno, la scelta delle strutture dovrà essere preventivamente concordata con il Tesoriere.

TITOLO IV – CODICE ETICO

Art. 1 - Incompatibilità di incarichi

I membri del Direttivo non possono ricoprire all'interno della LIFC e delle strutture aventi causa più di due cariche, oltre quelle regionali.

Gli organi di cui agli art. 13, 14, 15, 16, 18 e 19 dello Statuto non possono ricoprire le cariche di Presidente, Vicepresidente Vicario, Tesoriere, Revisore dei Conti, Collegio dei Proviviri all'interno delle strutture aventi causa alla LIFC.

Art. 2 - Forniture di servizi alla LIFC o alle strutture ad essa collegate

Quando sono coinvolti interessi personali diretti e/o indiretti del Consigliere

- per attività personali,
- per servizi erogati da ditta individuale o Società della quale il Consigliere faccia parte, questi dovrà astenersi dal voto, allontanandosi dopo il dibattito di approfondimento nel merito.

Art. 3 - Conflitto di interesse

La LIFC-ONLUS s'impegna a mettere in atto misure idonee ad evitare che i soggetti coinvolti nelle attività istituzionali siano in conflitto di interesse.

S'intende sussistente una situazione di conflitto d'interesse nel caso in cui un lavoratore, un collaboratore o un componente del Consiglio Direttivo, con il proprio comportamento, persegua interessi diversi da quello della Associazione o si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari della stessa o agisca in contrasto con i doveri fiduciari legati alla sua posizione.


L'attività degli Organi Sociali è improntata al pieno rispetto delle regole sancite dallo Statuto sociale, dal Regolamento interno e dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria.

I soggetti eletti o nominati a funzioni amministrative sono tenuti:

- ad evitare situazioni in cui possa configurarsi un conflitto di interessi nei riguardi dell'Associazione;
- a impegnarsi attivamente affinché l'Associazione possa trarre beneficio dalle loro specifiche competenze;
- a denunciare tempestivamente qualsiasi situazione di conflitto d'interesse che li veda coinvolti;
- alla riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento del proprio mandato;
- a far prevalere sempre l'interesse della missione sociale rispetto all'interesse particolare del singolo;
- a non stipulare contratti di fornitura con parenti e affini fino al terzo grado o con società da essi controllate, se non dopo aver verificato che l'offerta di beni e/o servizi sia notevolmente vantaggiosa per l'Associazione in virtù della conoscenza e del coinvolgimento negli scopi istituzionali della LIFC-ONLUS da parte del fornitore.

Nel caso in cui un componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di incompatibilità, ma che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse dell'Associazione, deve darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

Il Segretario della LIFC ONLUS



Il Presidente della LIFC ONLUS

